

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 30 marzo 1999, n. 3070.

L'insussistenza della causa di incompatibilità per i fatti connessi con l'esercizio del mandato deve essere riferita non solo alle controversie strettamente correlate ai compiti istituzionali dell'eletto, ma anche a quelle in cui l'eletto fa valere, anche se in modo errato, interessi della collettività.

Omissis.

I ricorrenti con il loro unico mezzo censurano la violazione dell'art. 3, u.c., della l. n. 154 del 1981. Lamentano anche la motivazione inadeguata sul punto. Sostengono che erroneamente la Corte di merito ha escluso la "connessione con l'esercizio del mandato" in ordine alla lite pendente in questione, sul rilievo che essa ebbe a nascere da una denuncia penale. Erroneamente il giudice del merito ha ritenuto che tale esimente debba essere correlata esclusivamente a compiti indicati dalla legge, tra i quali non vi rientra quello di sporgere denuncia alla autorità giudiziaria.

Invece il pubblico amministratore in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a fornire al giudice la *notitia criminis* di cui, per ragioni del suo ufficio è venuto a conoscenza.

Lamentano anche, sia pure in modo meno organico, che è stata esclusa nella specie la caratteristica pretestuosa della pretesa fatta valere attraverso la lite pendente suddetta.

3) Osserva la corte che la giurisprudenza della Cassazione sul punto dei cosiddetti fatti "connessi" con l'esercizio del mandato di cui alla cennata previsione dell'art. 3 della legge n. 154 del 1981, ha messo a punto un orientamento stabile che il collegio condivide, in base al quale si esclude una nozione restrittiva in quanto limitata agli specifici compiti dell'amministratore, come tale elencati dalla legge.

La *ratio* della connessione infatti è evitare che una lite la cui origine sta dentro la doverosa tutela degli interessi generali da parte dell'amministratore pubblico ancorché la loro gestione non sia tradotta in atto amministrativo di competenza formale, non fornisca facile occasione di impedimento strumentale al diritto di elettorato passivo, ed agli interessi generali ai quali la Pubblica amministrazione deve confermare la sua attività.

Consegue che con la ampia espressione "connessi" la legge ha inteso significare che possono dare luogo a causa di incompatibilità quei giudizi pendenti nei quali il soggetto della cui incompatibilità si discute fa valere interessi personali e privati. Integrano invece l'esimente quei fatti, generatori di lite, i quali sono compiuti per far valere anche se in modo errato ovvero infondatamente, interessi della collettività inerenti la funzione pubblica in questione (cass. n. 3503 del 1993).

Non rileva pertanto il merito della controversia, bensì che essa abbia avuto origine e ragione nel predetto esercizio.

Non contrasta con tale orientamento la soluzione offerta da cass. n. 1666 del 91, citata in sentenza, che essa esattamente afferma la irrilevanza dei motivi del giudizio pendente, giacché l'esimente non ha origine nei motivi del giudizio ma solo nella oggettiva connessione di cui si è detto.

3a) Ciò premesso il collegio rileva che un giudizio intentato dal soggetto giuridico, pubblico, che si afferma danneggiato da una denuncia formale, e dal successivo procedimento penale concluso con sentenza di proscioglimento, proposta da altro soggetto pubblico nella qualità, non può dirsi in via di principio estraneo e dunque non "connesso" nel senso predetto alle funzioni pubbliche in questione.

Il pubblico amministratore, in quanto tale, conosce di atti e di comportamenti anche di altri organi sui quali oggettivamente esercita una sorta di controllo, giacché deve coordinare il suo comportamento di ufficio anche in considerazione di quello di detti altri organi.

Egli pertanto per uniformare alla legge, ovvero a ciò che egli ritiene essere la legge, il proprio complessivo agire compie costantemente la valutazione della legittimità dell'agire proprio ed altrui. Da tale valutazione può essere indotto a rappresentare alla autorità giudiziaria una situazione che ritiene giustifichi un'indagine. Il fatto che, quindi, tale supposizione possa risultare infondata è circostanza che, al di fuori di una ipotesi di calunnia, la quale per l'elemento psicologico che richiede esclude la riferibilità del comportamento stesso ad un interesse pubblico, non rileva ad eliminare la connessione, che invece permane anche in ordine alle controversie eventualmente conseguenti a quella denuncia del giudice penale.

3b) Non esclude tale conclusione la pacifica mancanza di obbligatorietà di una denuncia siffatta da parte di un pubblico amministratore. La legge non ricorre al concetto di connessione per specificare una automatica

discendenza della denuncia dalla funzione pubblica esercitata, ma per identificare una eventuale relazione di fatto, non cristallizzabile preventivamente dentro una elencazione esaustiva, la quale perciò valorizza, caso per caso, gli interessi fatti valere dall'amministratore, che originano la lite.

La doglianza è, dunque, fondata, perché la sentenza impugnata per l'appunto ha escluso che una denuncia penale in quanto essa stessa fatto generatore della lite, in via di principio possa consentire di individuare la connessione in parola.

4) Il ricorso deve essere accolto.

Omissis.